



ASSEMBLEA DI ZONA DI FERRARA

Regolamento aggiornato al 20 novembre 2016

Art.1 – COMPOSIZIONE

L'Assemblea di Zona, come da art. 26 dello Statuto AGESCI, è composta da tutti i soci adulti censiti nella Zona (per la definizione di socio adulto cfr. art. 6 dello Statuto), con solo diritto di voto (elettorato attivo) gli adulti in formazione che stanno, cioè, ancora completando l'iter formativo.

Si considerano facenti parte l'Assemblea ed aventi diritto al voto anche i tirocinanti l'elenco dei quali dovrà essere tempestivamente comunicato ai Responsabili di Zona al più presto dopo l'inizio dell'anno associativo dai Capi Gruppo interessati.

Art. 2 – COMPITI

I compiti dell'Assemblea di Zona sono i seguenti:

- a) lavorare sul progetto di Zona secondo le indicazioni contenute nell'art. 26 - 2° comma dello Statuto;
- b) stabilire il numero dei componenti del Comitato di Zona;
- c) eleggere, tra i Capi censiti nella Zona, i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
- d) eleggere, tra i Capi censiti nella Zona, i Consiglieri generali;
- e) eleggere, tra i Soci adulti censiti nella Zona, i delegati che partecipano all'Assemblea Regionale;
- f) discutere le linee di indirizzo delle azioni prioritarie regionali previste dall'art. 33 - 1° comma dello Statuto;
- g) discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali di intervento;
- h) approvare i bilanci della Zona;
- i) deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea.





Art. 3 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona almeno una volta all'anno per le ordinarie funzioni statutarie (di norma nei mesi di ottobre o novembre); in caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili Regionali.

La data dell'Assemblea è programmata dai Responsabili di Zona almeno 90 giorni prima. La convocazione viene fatta tramite il Consiglio di Zona e tramite pubblicazione sul sito web della Zona almeno 20 giorni prima e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno presentato in forma scritta ai Capi Gruppo.

La convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria può essere richiesta, mediante motivata domanda sottoscritta, da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea o un terzo del Consiglio di Zona oppure dal Comitato di Zona. In questo caso la convocazione dell'Assemblea da parte dei Responsabili di Zona è un atto dovuto.

Art. 4 – ORDINE DEL GIORNO

Su ogni ordine del giorno devono essere indicati i tempi di inizio e di termine dell'Assemblea. Alla formazione dell'O.d.G. provvedono i Responsabili di Zona su proposta del Comitato e del Consiglio.

Ogni Comunità Capi ed ogni singolo Socio Adulto può chiedere, ai Responsabili, che vengano posti all'O.d.G. argomenti di loro interesse purché questi siano presentati in tempo utile per essere inseriti. Su ogni O.d.G. deve essere prevista la voce "Varie ed eventuali".

Art. 5 – VALIDITA'

L'Assemblea di Zona è validamente costituita con la rappresentanza di tutti i Gruppi censiti in Zona e con la presenza personale di almeno 1/3 degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea (se necessario, l'arrotondamento sarà fatto per eccesso).

Non esiste possibilità di delega.

L'Assemblea viene dichiarata aperta solamente dopo la verifica, da parte dei Responsabili di Zona o di loro incaricati, del raggiunto soddisfacimento delle condizioni richieste dai precedenti commi.

La sussistenza del quorum costitutivo validante non sarà più sottoposta a riesame nel corso dell'Assemblea.



Nel caso in cui non si dovesse verificare il raggiungimento del quorum, i Responsabili di Zona convocheranno un'altra Assemblea nel più breve tempo possibile nel rispetto di quanto indicato nell'art. 3 – 3° comma del presente Regolamento.

Art. 6 – PRESIDENZA E INCARICHI DI GESTIONE

La presidenza dell'Assemblea è assunta dai Responsabili di Zona.

I presidenti sono assistiti da un segretario e da tre scrutatori da loro nominati.

Il segretario provvede alla redazione del verbale della seduta.

Il verbale deve indicare il numero dei presenti, contenere un breve cenno ai fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le relative deliberazioni dell'Assemblea.

Ciascun componente l'Assemblea, può richiedere che nel verbale venga riportata per intero una sua dichiarazione.

Il segretario ed i tre scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto palese e segreto. All'inizio dell'Assemblea i presidenti nominano un Comitato mozioni composto da tre Soci adulti.

I membri dell'Assemblea che intendono proporre mozioni debbono depositarne il testo scritto presso il Comitato che, d'intesa con i presentatori, può apportarvi modifiche puramente formali nonché coordinare tra loro mozioni di contenuto analogo.

Art. 7 – DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

L'Assemblea, validamente costituita, svolge l'O.d.G. nei tempi stabiliti dalla convocazione.

I presidenti, nel corso della seduta e per esigenze di funzionalità, possono proporre la modifica al tempo di svolgimento o la variazione all'ordine cronologico degli argomenti posti all'O.d.G.; l'Assemblea si esprimerà su ciò in forma palese a maggioranza semplice.

Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano o in altra forma palese.

Le deliberazioni ordinarie vengono approvate se sono favorevoli la metà più uno dei voti validi espressi; i voti di astensione e le schede bianche non impediscono il formarsi della maggioranza.

Le modifiche al Regolamento di Zona devono essere approvate a maggioranza qualificata (2/3 dei votanti) essendo state poste all'O.d.G. su richiesta di almeno 10 Soci adulti o di una Comunità Capi oppure del Comitato di Zona.



Le deliberazioni che comportano prese di posizione ufficiali della Zona su questioni di carattere non strettamente associativo devono essere adottate con la maggioranza qualificata.

Art. 8 – SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO

I presidenti, anche mediante loro incaricati, controllano che venga rispettato il diritto di partecipazione, di voto e di elettorato nell'Assemblea della quale dirigono i lavori, nonché la regolarità delle operazioni di scrutinio dei voti.

Coloro che chiedono di parlare hanno diritto di parola nell'ordine d'iscrizione, salvo diverso avviso

dei presidenti; mentre chi richiede la parola per mozioni d'ordine ha diritto di parlare alla fine dell'intervento in corso.

Il dibattito sulle mozioni è solitamente limitato ad un intervento a favore ed uno contrario, quindi la mozione viene messa ai voti.

Secondo necessità, ed a discrezione dei presidenti, possono venire assegnati un tetto massimo al numero degli interventi per mozione, diverso da quello esposto nel comma precedente, ed un tempo massimo per la durata dei singoli interventi relativi.

I presidenti possono anche proporre la costituzione di commissioni e di gruppi di studio che, nel corso dell'Assemblea, si dovessero rendere necessari per un attento esame della materia, per il concepimento di mozioni o comunque per la redazione di atti e documenti idonei a snellire e facilitare il proseguimento dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

Art. 9 – NORME PER LE ELEZIONI

Il voto avente per oggetto le persone o situazioni particolarmente delicate viene effettuato a scrutinio segreto su schede conformi approntate dalla segreteria dell'Assemblea.

Tutte le elezioni devono avvenire su candidature palesi, possibilmente in numero superiore rispetto ai candidati da eleggere.

Le candidature sono presentate dalla Comunità Capi di appartenenza, dal Comitato di Zona oppure da altri membri dell'Assemblea.

Per l'elezione dei Responsabili di Zona ogni elettore può esprimere due preferenze secondo la regola della diarchia. Nel caso di elezioni suppletive, il numero delle preferenze non può essere inferiore all'unità.



Per l'elezione dei membri del Comitato di Zona eletti al collegio e dei delegati all'Assemblea Regionale, ogni elettore può esprimere preferenze nella proporzione dei 2/3 dei posti vacanti arrotondati per eccesso.

Art. 10 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI ZONA

Il numero dei membri del Comitato di Zona eletti al collegio, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione che ne prevede un minimo di tre (esclusi dal computo i due Responsabili di Zona) è dipendente dagli incarichi specifici stabiliti dal Progetto di Zona.

L'Assemblea elegge i membri del Comitato nel rispetto dell'art.14 dello Statuto AGESCI (Diarchia).

In base a tale articolo si stabilirà, tramite opportuno adattamento dei risultati elettorali, la composizione del Comitato di Zona eletto al collegio; in particolare, risulteranno eletti gli eleggibili maggiormente votati, riservando se necessario i 2/5 dei posti disponibili al sesso minoritario.

I Responsabili di Zona e Capi, eletti nel Comitato al collegio, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un biennio (cfr. art. 13 – 1° comma dello Statuto).

Nel caso di dimissioni di un membro del Comitato eletto al collegio l'elezione del successore avverrà alla prima Assemblea utile successiva ed avrà effetto immediato; le dimissioni diventano esecutive dal momento in cui subentra il successore.

Nel caso di dimissioni di un delegato all'Assemblea Regionale entrerà subito in carica, se esiste, il primo dei non eletti fino alla successiva Assemblea di Zona.

Come previsto dall'art. 17 dello Statuto AGESCI l'Assemblea di Zona può procedere alla revoca del mandato relativo agli incarichi elettivi. Tale procedura deve tenere conto dei criteri di proposta contenuti nell'articolo summenzionato e di quelli relativi alla composizione e presentazione dell'ordine del giorno contenuti nell'articolo 3 del presente Regolamento.

Il Comitato di Zona può avvalersi di collaboratori e/o pattuglie per incarichi ed iniziative specifiche. Le persone in tal modo nominate non avranno diritto di voto nel caso di votazioni all'interno del Comitato o del Consiglio di Zona e restano in carica fino alla scadenza dell'anno associativo. Il loro incarico è rinnovabile secondo le esigenze del Comitato di Zona.



Art. 11 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI GENERALI

L'Assemblea di Zona elegge a scrutinio segreto, ma su candidature palesi possibilmente in numero superiore rispetto ai candidati da eleggere, i Consiglieri Generali di propria spettanza stabiliti secondo i criteri distributivi approvati dal Consiglio Regionale.

Ciascun membro dell'Assemblea potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei Consiglieri Generali da eleggere (se necessario l'arrotondamento si farà per eccesso). Risulterà eletto il candidato o la candidata che riceve più voti in ordine progressivo al primo scrutinio.

Art. 12 – ABROGAZIONE REGOLAMENTO

La delibera di abrogazione totale del vigente Regolamento non è valida se non accompagnata dalla delibera d'adozione di un nuovo Regolamento che sostituisca integralmente il precedente.

* * * * *